

ORIGINALE



COMUNE DI FERRANDINA
(Provincia di Matera)

Piazza Plebiscito
Centralino 0835-7561

C.A.P. 75013
FAX 0835756245

C.F. 80000550774
www.comune.ferrandina.mt.it

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Responsabile Area Amministrativa
Domenico Mazzotta



Registro Generale
n. 639 del 9 SET. 2016

DETERMINAZIONE AREA DI VIGILANZA

N.	DATA	OGGETTO
44	06.09.2016	Appalto per fornitura mediante noleggio con riscatto, incluse le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, taratura annuale e copertura assicurativa dell'intero sistema di rilevamento, composto da numero 2 (due) dispositivi in sede fissa per il rilevamento automatico delle violazioni all'art. 142 del C.d.S. nonché attività di gestione dei servizi accessori di elaborazione dei dati per il procedimento sanzionatorio. (CIG 63972677BA). Cessazione sospensione e conferma determina n. 22 del 18.04.2016 e aggiudicazione definitiva.-

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2016, esecutiva a norma di legge, relativa all'approvazione del PEG provvisorio, sono state assegnate, ai Responsabili di Area, le risorse finanziarie e gli obiettivi generali per l'anno 2016;

- che con propria determinazione n. 22 del 18.04.2016, veniva aggiudicata in via definitiva alla società Beta Professional Consulting Srl da Montalto Uffugo " *l'appalto per fornitura mediante noleggio con riscatto, incluse le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, taratura annuale e copertura assicurativa dell'intero sistema di rilevamento, composto da numero 2 (due) dispositivi in sede fissa per il rilevamento automatico delle violazioni all'art. 142 del C.d.S. nonché attività di gestione dei servizi accessori di elaborazione dei dati per il procedimento sanzionatorio. (CIG 63972677BA);*

- che con determinazione n. 27 del 21.05.2016, a seguito del completamento dell'istruttoria relative alle eccezioni sollevate dalla società Safety 21 SpA (seconda classificata nella gara di cui innanzi), si procedeva, ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2 della legge 241/90, alla sospensione della determina n. 22 del 18.04.2016 – Aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui innanzi;

- che in data 17.05.2016 a mezzo fax e successivamente a mezzo posta in data 23.05.2016, la Società Safety 21 S.p.a., con Ricorso con Istanza Cautelare e Istanza ex artt. 25 co. 5 L. 241/90 e 116 co. 2 c.p.a., ricorreva al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, chiedendo l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, della determina n. 22 del 18.04.2016;

- che data 21/05/2016, il Presidente del Tribunale Regionale Amministrativo con Decreto n. 62/2016, emesso inaudita altera parte, in accogliendo la domanda della ricorrente di adozione di misure cautelari, disponeva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

- che all'udienza camerale del 08.06.2016, dopo la discussione, il T.A.R. BASILICATA respingeva l'istanza cautelare per come avanzata dalla Safety21 S.p.A., emettendo giusta Ordinanza Cautelare n. 72;

- che in data 09.06.2016 la Safety21 S.p.A., depositava presso il Consiglio di Stato, ricorso con istanza cautelare, ai sensi degli artt. 56 e 98 c.p.a, di sospensione dell'Ordinanza n. 72 dell'08.06.2016 del TAR Basilicata, sede di Potenza Sez. I;

- che in data 10.06.2016 con Decreto Presidenziale N. 02192/2016 REG.PROV.CAU., il Consiglio di Stato rigettava le richieste dell'applicazione delle misure cautelari, con la seguente motivazione: " *Considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente a supporto della richiesta in esame non integrano gli estremi della estrema gravità ed urgenza che soli possono legittimare la concessione delle misure cautelare ergenti, tanto più che l'estrema gravità ed urgenza non si identificano nel mero **periculum in mora***", fissando la discussione al 04.08.2016;

- che con nota PEC del 29.07.2016, notificata all'avvocato dell'Ente, la società Safety21 S.p.A., comunicava al Consiglio di Stato, e alle parti interessati, la rinuncia all'appello cautelare iscritto al RG. 4672/2016;

- che in data 04.08.2016, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), con Ordinanza n. 03249/2016 REG. PROV. CAU.: "**dichiarava improcedibile la domanda cautelare**", proposta dalla società Safety21 S.p.A. ;

VISTA la Polizza Fideiussoria n. 894200 rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni S.p.a., per un importo garantito di €. 78.900,00 (settantottomilanovecento/00) ed acquisita al Protocollo Comunale N. 9868 del 24.05.2016,

RICHIAMATA la delibera G.C. 97 del 16 settembre 2011, esecutiva avente ad oggetto: art. 9 D.L.n°78/2009 convertito con legge n°102/09 (decreto anticrisi 2009): misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'ente";

ACCERTATO che la ditta aggiudicataria, in sede di gara, ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs n. 163/2006;

VISTO il DURC n. prot. INAIL_ 4085046 valido fino al 01.11.2016, dal quale risulta regolare la posizione della ditta Beta Professional Consulting S.r.l. nei confronti degli istituti INAIL ed INPS;

DATO ATTO che sono stati espletati gli adempimenti previsti dall'art. 48 D.lgs. 163/2006;

ACCERTATO che la ditta Beta Professional Consulting S.r.l., ha svolto, così come richiesto nel bando di gara, negli ultimi tre anni (2012/2013/2014), il servizio di gestione delle violazioni al C.d.S. in almento un Ente Territoriale (Province,Comuni) e aver svolto negli ultimi tre anni (2012/2013/2014) il servizio di locazione di dispositivi di controllo elettronico della velocità, in almeno 1 Ente Territoriale(Province,Comuni);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, d.lgs. 18.08.2000 n. 267, in relazione al presente atto, con la sottoscrizione in calce viene rilasciato il relativo parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che la presente determinazione è trasmessa alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26 della legge 488/1999;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di Contabilità;

il D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267;

il D.lgs 163/2006;

Il Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con deliberazione del Commissario ad Acta, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 25 del 04.06.2016, disponibile;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati;

- 1) Di dare atto che sono scaduti i termini della sospensione di cui alla determina n. 27 del 21.05.2016 e non ricorrono i presupposti per la proroga o il differimento della stessa, stante l'art. 113 D.lgs 163/2006;
- 2) Di accettare la Polizza Fideiussoria n. 894200 rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni S.p.a., per un importo garantito di €. 78.900,00 (settantottomilanovecento/00) ed acquisita al Protocollo Comunale N. 9868 del 24.05.2016,
- 3) Di dare atto che sussistono i presupposti per confermare l'aggiudicazione in via definitiva alla precitata ditta Beta Professional Consulting Srl " *l'appalto per fornitura mediante noleggio con riscatto, incluse le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, taratura annuale e copertura assicurativa dell'intero sistema di rilevamento, composto da numero 2 (due) dispositivi in sede fissa per il rilevamento automatico delle violazioni all'art. 142 del C.d.S. nonché attività di gestione dei servizi accessori di elaborazione dei dati per il procedimento sanzionatorio.*";
- 4) Di confermare ad ogni effetto di legge l'aggiudicazione alla ditta Beta Professional Consulting Srl " *dell'appalto per fornitura mediante noleggio con riscatto, incluse le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, taratura annuale e copertura assicurativa dell'intero sistema di rilevamento, composto da numero 2 (due) dispositivi in sede fissa per il rilevamento automatico delle violazioni all'art. 142 del C.d.S. nonché attività di gestione dei servizi accessori di elaborazione dei dati per il procedimento sanzionatorio.*";
- 5) Copia del presente provvedimento verrà trasmesso a mezzo PEC, alla società Beta Professional Consulting S.r.l. e alla società Safety 21 S.p.A.;

DISPONE

1. La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, inserita nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.lgs 18.08.2000, n.267, viene trasmessa:
 - Al Sindaco;
 - All'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
 - Alla struttura preposta nell'Amministrazione al Controllo di Gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26 della Legge n. 488/1999;
 - All'Ufficio di Segreteria;
 - Al Messo Comunale per la pubblicazione, a titolo notiziale, all'albo Pretorio on-line del Comune per la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per 15 giorni naturali e consecutivi.



Il Responsabile dell'Area di Vigilanza
M.Ilo Capo Pasquale SENISI

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il responsabile


Rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 –comma 1 – lettera a), punto 2 – D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Ferrandina li, 8 SET 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
M.Ilo Capo Pasquale SENISI

COMUNE DI FERRANDINA

VISTO: IL CONTROLLO DI GESTIONE


- 8 SET. 2016